



## La strada, le biciclette e le regole per il loro uso

*Chi, come noi, ha la fortuna di lavorare in Versilia, non può non desiderare, durante le belle giornate, fare una lunga passeggiata in bicicletta sul lungomare che da Massa va a Viareggio.*

*Tuttavia, benché il lungomare sia dotato di una pista ciclabile, molti utenti continuano a non utilizzarla e circolano sulla carreggiata (a volte anche contromano) come se la bicicletta non sia un veicolo al pari dell'autovettura e dello scooter.*

*Si tratta di un malcostume che è diffuso in tutta Italia, da Nord a Sud, questo perché non siamo ancora ben educati nell'utilizzare questo veicolo e pensiamo che tutto ciò che è vietato alle auto e agli scooter, sia invece consentito ai velocipedi.*

*Ciò comporta, sempre più frequentemente, il verificarsi di incidenti in cui sia coinvolto un ciclista, a volte con risvolti tragici e con la conseguenza che spesso, lo stesso, si veda addebitare delle sanzioni per violazione al codice della strada: a quel punto "casca dalle nuvole".*

*A tutela dell'incolumità e della sicurezza dei ciclisti, nonché al fine di regolare la circolazione dei velocipedi ci viene incontro il Codice della Strada.*

### **Struttura dell'art. 182 C.d.S.**

L'art. 182 del codice della strada, attuato dall'art. 377 del relativo Regolamento, regola la circolazione dei velocipedi, prevedendo una serie di obblighi e di divieti.

In particolare, al 1° comma, viene imposto ai ciclisti, in gruppo, di procedere su una unica fila, fuori dal centro abitato e in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, e, comunque, mai affiancati in più di due. Unica eccezione è quando uno dei ciclisti sia un minore di anni 10 ed in tal caso, quest'ultimo deve procedere alla destra dell'altro.

Ulteriore obbligo, sancito dal 2° comma, è che i ciclisti devono avere libero l'uso delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano (ad es: non è ammesso circolare sul velocipede con un cellulare, se non con auricolare). Si deve tenere presente che, comunque, i conducenti di velocipedi devono essere in grado di vedere davanti a se e ai due lati e devono compiere, liberamente, prontamente e facilmente, tutte le manovre necessarie.

Un divieto previsto dal comma 3 è quello di trainare e farsi trainare e di condurre animali.

E' consentito trainare i rimorchi, purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi i 3 metri.

Nel caso in cui le condizioni di circolazione lo richiedano, i ciclisti che siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, devono,

in base a quanto previsto al comma 5, condurre a mano il proprio velocipede, venendo così assimilati ai pedoni, che devono usare la comune diligenza e prudenza del “buon padre di famiglia”.

Sul velocipede, ai sensi del comma 5, è vietato trasportare altre persone a meno che il velocipede non sia attrezzato allo scopo. Tuttavia, il conducente, purché maggiorenne, può trasportare un minore fino ad anni 8, con gli opportuni sistemi di ritenuta.

Il 6° comma prende in considerazione i velocipedi costruiti per il trasporto di altre persone, oltre il conducente e, in tal caso, se il velocipede ha più di 2 ruote simmetriche, questo deve essere condotto solo da quest'ultimo e, come afferma il 7° comma, su di esso non possono prendere posto più di 4 persone adulte, compresi i conducenti: inoltre, è consentito il trasporto di due bambini fino a 10 anni.

Ai fini del trasporto di oggetti o animali si applicherà il 5° comma dell'art. 170 del C.d.S., che prevede che gli oggetti siano solidamente assicurati, sporgenti lateralmente rispetto all'asse del veicolo, o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso, di non oltre i 50 cm., purché non impediscano o limitino la visibilità.

I commi 9 e 9-bis (quest'ultimo introdotto con la legge 120 del 2010, di modifica al C.d.S.) indicano dove e come devono transitare i velocipedi e precisamente, in apposite piste loro riservate, laddove esistano, e, fuori dal centro abitato, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del suo sorgere e nelle gallerie, i ciclisti hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti.

Ovviamente l'art. 182 si conclude con l'aspetto sanzionatorio che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 24,00 ad un massimo di € 94,00.

Tuttavia, tale importo aumenta e va da € 39,00 a € 159,00 quando le violazioni sono commesse con i veicoli previsti dal 6° comma ovvero quelli che, per costruzione, consentono il trasporto di altre persone oltre al conducente.

## Analisi

L'art. 50 del C.d.S. definisce i velocipedi come “veicoli a due o più ruote...” che sono, quindi, veicoli a tutti gli effetti e, come tali, chi li conduce ha una serie di obblighi e divieti che proprio l'art. 182 del codice e l'art. 377 del regolamento di esecuzione, prevedono.

La responsabilità civile è quella prevista dall'art. 2054 del codice civile. Si tratta di una responsabilità oggettiva per il proprietario del veicolo, per i danni causati dal conducente del veicolo, relativamente alla quale quello si libera, solo provando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Il conducente, a sua volta, si libera da tale responsabilità, solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; tuttavia, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo del codice da ultimo citato, parte della dottrina (1) afferma che la responsabilità è oggettiva, anche per il conducente: infatti, per un difetto di costruzione o di manutenzione del veicolo (ad esempio, il fanale non funzionante in epoca notturna, il mancato funzionamento dei freni, la mancanza del campanello, ecc.), il conducente non è liberato da responsabilità.

Proprio perché il velocipede è un veicolo, chi lo conduce è tenuto ad osservare, durante la circolazione su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, le norme di comportamento previste dal titolo V del C.d.S..



Innanzitutto, si deve rispettare l'art. 140 C.d.S. che detta i principi informativi della circolazione e sancisce che gli utenti della strada devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Devono, poi, rispettare l'art. 154, ossia tenere la destra rigorosa durante la guida e devono segnalare le manovre da eseguire con la mano destra o sinistra, nelle manovre di svolta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 377 del regolamento di esecuzione, il conducente non deve eseguire manovre in modo brusco o rallentare improvvisamente, onde evitare tamponamenti o intralci.

Deve, inoltre, rispettare l'art. 145 e quindi il principio di cautela nell'approssimarsi a un incrocio e di conseguenza, nell'attraversarlo. Se è presente il passaggio pedonale, deve scendere dalla bicicletta e condurla a mano; se, al contrario, è presente il passaggio ciclabile, deve comunque tener presente che non gli spetta automaticamente il diritto di precedenza, a meno che non abbia già iniziato l'attraversamento.

I ciclisti devono inoltre rispettare l'art. 146 circa i comportamenti imposti dalla segnaletica e l'art. 40 del C.d.S. che disciplina il comportamento dei conducenti dei veicoli in presenza di un segnale di dare precedenza.

L'argomento tuttavia è molto vasto e pertanto, abbiamo ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti, ed *in primis*, il rapporto tra i minori e la circolazione con il velocipede.

A tal proposito, dobbiamo tenere presente che il codice stabilisce che sulle biciclette non è ammesso circolare trasportando un'altra persona, fatta eccezione per i bambini fino ad otto anni, trasportati da un maggiorenne, a mezzo di appositi seggiolini e poggia piedi. L'art. 225 del regolamento di esecuzione individua come deve essere il seggiolino: deve avere lo schienale, i braccioli (anche se quest'ultimi non sono obbligatori), il sistema di fissaggio al velocipede e il sistema di sicurezza, costituito da bretelle o cintura di contenimento, nonché una struttura di protezione dei piedi del bambino.

Il seggiolino non deve essere d'ostacolo alla visuale del conducente e limitarne la libertà e la possibilità di manovra. Una domanda interessante - per i suoi risvolti economico-sociali - è stata presentata, quest'estate, da parte di un utente: in Italia è previsto l'obbligo del casco per i minori in bicicletta.

A questo punto dobbiamo fare una precisazione: nel 2010, quando si stava modificando il codice della strada, venne fatta la proposta di introdurre l'obbligo del casco per i minori di anni 14.

La proposta passò al Senato ma, alla Camera, dopo un'audizione parlamentare della FIAB (Federazione Italiana

Amici della Bicicletta), la norma sul caschetto obbligatorio fu soppressa, perché considerata non utile!!

Al contrario dell'Italia, in molti Paesi Europei i minorenni hanno l'obbligo di indossare il casco, sia come trasportati, sia come conducenti.

E' nostra opinione, che si arriverà a rendere obbligatorio il caschetto anche nel nostro Paese: non per niente anche l'obbligatorietà del casco per i motoveicoli, a qualunque età, era stata considerata inizialmente una "cattiva idea".

Un altro aspetto che possiamo analizzare è quello della circolazione dei velocipedi in area pedonale.

Dobbiamo considerare che l'art. 3 del C.d.S. nel definire l'area pedonale prevede che all'interno della stessa possano circolare i velocipedi.

I ciclisti dimenticano però che in area pedonale sono dei c.d.

"ospiti" dei pedoni e pertanto, devono rispettare e condurre il veicolo a mano, quando ciò sia di intralcio o di pericolo per gli stessi.

Tuttavia il Sindaco può, con apposita ordinanza, vietare la circolazione dei velocipedi in area pedonale; di conseguenza, dovrà essere apposto un pannello aggiuntivo al segnale verticale, che indica l'inizio della zona pedonale.

Diverso è il caso del "percorso pedonale", rappresentato dal segnale di cui alle figg. II.88 e II.89 (art. 122 Reg.): in tale ambito, infatti, un velocipede non può circolare a priori, trattandosi quello infatti di un segnale che implica il divieto di transito per tutte le altre categorie di utenti della strada. ■

<b>Circolazione velocipedi</b>	<b>Art. 182 C.d.S. comma</b>	<b>Sanzione amm.va</b>
-conducente di velocipede circolava in centro abitato affiancato ad altro o altri velocipede	(COMMA 2)	Pagamento di una somma da € 24 a € 94 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 24
- circolava fuori dai centri abitati affiancati ad altro o altri velocipedi		
- circolava con un velocipede ostacolato nella guida		
- circolava con un velocipede trainando o facendosi trainare o conducendo animali	(COMMA 3)	
- circolava conducendo a mano un velocipede creando pericolo o intralcio per la circolazione	(COMMA 4)	
- circolava con un velocipede trasportando altro passeggero di età superiore a 8 anni o un bambino di età inferiore a 8 anni	(COMMA 5)	
- trasportava minore di 8 anni senza assicurarlo con le prescritte attrezzature		
- pur essendo minorenne conduceva il velocipede trasportando minore di 8 anni		
-circolare fuori dalla pista ciclabile	(COMMA 9)	
-circolava fuori dal centro abitato o in galleria senza fare uso di indumenti retroriflettenti	(COMMA 9BIS)	
- circolava con velocipede a più di due ruote simmetriche appositamente costruito ed omologato per il trasporto di altre persone oltre al conducente condotto anche da altro conducente	(COMMA 6)	Pagamento di una somma da € 39 a € 159 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 39
- trasportava sui velocipedi a più di ruote persone in soprannumero		
- trasportare oggetti o animali non custoditi sporgenti oltre 50 cm dalla sagoma		
-non usare la pista ciclabile quando esiste		

1) "CORSO DI DIRITTO CIVILE" di PAOLO ZATTI, ed. CEDAM

(\*) Referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

(\*\*) Agente della Polizia Municipale di Forte dei Marmi (LU)